

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

18.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA FRANCESCO

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Sospensione temporanea del dazio d'importazione sul pesce fresco, anche congelato. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1088-B)	309

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Berninzone, D'Havet, Dini, Franciosi, Miori, Motolese, Peverelli, Rocca Ladislao e Sessa.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PASSARETTI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Sospensione temporanea del dazio d'importazione sul pesce fresco, anche congelato. (*Modificato dal Senato*). (1088-B)

FOTTICCHIA, *Relatore*, informa che la Commissione del Senato, con un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, ha aggiunto alla sospensione dell'applicazione del dazio d'importazione sul pesce fresco anche congelato, quella pure dell'imposta generale sull'entrata. Avverte subito, però, che dal modo come l'emendamento è stato formu-

lato, in quanto parla semplicemente e senza distinzione di imposta generale sull'entrata, può nascere il dubbio che il pesce di importazione sia esentato dalla duplice imposta sull'entrata, cioè non soltanto da quella che si paga al momento della introduzione, ma anche da quella che si paga all'atto della immissione al consumo.

Questo errato concetto non potrebbe essere accolto, poichè l'agevolazione dell'importazione finirebbe per convertirsi in una condizione di privilegio per il pesce importato.

Avrebbe pertanto voluto proporre di aggiungere, dopo le parole: « imposta generale sull'entrata », le altre: « dovuta all'atto dell'importazione »; ma poichè l'introduzione di un nuovo emendamento richiederebbe il ritorno del disegno di legge al Senato, ritiene che ciò si possa evitare, accompagnando l'approvazione dell'articolo con l'espressa dichiarazione che la sospensione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata debba intendersi limitata all'imposta che si paga all'atto della importazione e non a quella dovuta all'atto di immissione al consumo.

PRESIDENTE, con questa interpretazione, su cui la Commissione concorda, pone ai voti l'articolo 1 emendato dal Senato.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 10.15.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Sospensione temporanea del dazio d'importazione sul pesce fresco, anche congelato. (1088-B)

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a nuova disposizione, l'applicazione del dazio d'importazione, previsto dalla voce n. 33 della tariffa dei dazi doganali,

e dell'imposta generale sull'entrata, dovuti per il pesce fresco anche congelato, è sospesa.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

